

camente diretta ad agevolare e rendere più spedito il lavoro concernente le petizioni medesime.

Ciò posto, considerando che qui non si tratta precisamente di una legge, ma semplicemente di due articoli del nostro regolamento interno; considerando altresì che la Camera ha grandissimo bisogno di far economia di tempo, io proporrei che questa volta si prescindesse da ogni discussione generale, e che si passasse immediatamente a discutere prima l'uno e poi l'altro articolo del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Allora si comincerà la discussione sul primo articolo. (*Vedi pagina antecedente*)

SULLI. Fra i modi suggeriti dalla Commissione per accertare la maggior età del petizionario, havvi quello che le petizioni siano accompagnate dalla fede di nascita del petente. Ora parmi che siffatto modo dovrebbe essere escluso, in quanto che i petizionari potranno essere obbligati a qualche dispendio per aver queste fedi di nascita, giacchè per ottenerle dovranno soddisfare a quella tassa che è un vero balzello. Ora, obbligando i petizionari a presentare quella fede, è lo stesso che mettere un certo impedimento al diritto medesimo della petizione. Al contrario se bastasse una giustificazione od una fede che avesse la firma del sindaco, se si allargasse questa facoltà del sindaco anche al vice-sindaco ed al giudice del mandamento, mi pare che si torrebbe di mezzo quest'impedimento il quale, a mio avviso, è tale che per esso cesserebbero molti petizionari di far uso della facoltà loro accordata per non volere o non poter soggiacere a questa spesa.

Io quindi propongo per ora che si tolga il primo paragrafo dell'articolo primo.

TORRELLI, relatore. Il diritto di petizione è come qualunque altro accordato da una legge; anzi lo è dalla legge fondamentale dello Stato, dal nostro Statuto. La legge nell'accordare questo diritto vi ha annessa la condizione, che colui che ne vuol far uso deve essere maggiore d'età. L'applicazione la più ovvia di tutte le leggi si è, che quando è condizionata spetta a colui che la reclama in suo favore di adempiere alle condizioni che alla legge medesima sono annesse. Ora, la Commissione avrebbe potuto a stretto diritto porre per sola condizione la prova della maggiore età. Come la Camera ben vede, non fu la Commissione che ha posto la condizione, ma lo Statuto. Se anche per ottenere questo certificato di maggiore età occorrono spese, è una conseguenza che non parte certamente dalla Commissione, ma dallo Statuto, e non vedo come i cittadini potrebbero sottrarvisi. La Commissione poi nel provvedere a quanto le veniva imposto dalla Camera, cioè frenare gli abusi, volle agevolare il mezzo di presentare le petizioni. Oltre quello che sarebbe di stretto diritto, propose quindi che si ammettesse come prova anche la vidimazione, o legalizzazione da parte del sindaco del comune; più poi l'allargò ancora, ammettendo che venisse presentata da un deputato.

Convien che la Camera ricordi il motivo che la mosse a dare l'incarico alla Commissione di occuparsi di questo progetto: era stata una petizione portata da due sedicenti proprietari di Voghera i quali si lagnavano delle vessazioni che esercitavano colà i militari riguardo agli alloggi. Questi si firmarono, se ben mi sovviene, Sebastiano Ferrari e Teofilo Prato. La petizione era stata dichiarata d'urgenza.

Prima che si riferisse, il sindaco di Voghera fece conoscere come non esistessero colà questi proprietari, l'asserto fosse assolutamente erroneo, ed altro non essere che uno sfogo d'un vezzo molto illegale per mettere in ridicolo uno dei poteri dello Stato; lo scopo principale che fu affidato alla Commissione fu quello di prevenire questi abusi. La Commissione studiando il modo, non potè trovarne altro che quello di esigere che fosse accertata la maggiore età, perchè ciò era anche ammesso dallo Statuto. Non è guari supponibile che uno voglia levare una fede di battesimo per fare insulti, tanto più se vi è annessa una spesa.

L'altro modo, quello cioè che fosse vidimata dal sindaco, conduceva al medesimo risultato, mentre la persona che veniva a presentare la petizione, quantunque il sindaco non abbia diritto di conoscerne il contenuto, tuttavia siccome la medesima dopo alcuni giorni deve essere riferita nella gazzetta ufficiale, ne viene per conseguenza che anche in questo modo non è probabile l'abuso, perchè facilmente scoperto.

Il terzo è di valersi della persona di un deputato; questo fu creduto necessario, per la ragione che non è certamente probabile che un deputato voglia farsi stromento a presentare petizioni che siano incompetenti, o che siano ingiuriose ai poteri dello Stato. La proposta dell'onorevole deputato Sullis di prescindere dall'esigere il certificato di nascita non può sussistere, perchè la produzione del certificato di maggiore età è prescritta dallo Statuto; d'altronde chi non vuole sostenere quella piccola spesa, non ha che andare dal sindaco a far legalizzare la sua firma; quanto poi all'estendere la facoltà al vice sindaco, osservo che se vi è il sindaco, è desso chiamato a vidimare; se il sindaco è assente, è il vice-sindaco che ne fa le veci, e non occorre metter questo nella legge, quindi io credo che si debba mantenere l'articolo tal quale venne redatto dalla Commissione.

SULLI. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione riguardano in gran parte la necessità voluta dalla legge, che risulti l'età maggiorenne: ma bisogna osservare che la mia contraddizione non tende punto ad invalidare questa necessità, ma solo il modo proposto dalla Commissione stessa per venire ad accertare la maggiore età del petente. Dei modi proposti dalla Commissione noi siamo chiamati a scegliere quelli che appariscono meno onerosi. Ora l'oneroso modo si è il primo, in quanto che per esso si dimanda quest'estratto battesimale, il quale importa una spesa. Si dice che è in facoltà del petizionario di attenersi solo agli altri due modi, ma allora rimane superfluo il primo.

Quindi mi pare primieramente, che questa imposizione sia un restringimento, se non effettivo, almeno probabile del diritto dei petizionari; in secondo luogo, che giacchè vi sono mezzi non onerosi dobbiamo attenerci a quelli.

MELLANA. Lo Statuto dice, che ogni cittadino che sia maggiore d'età ha il diritto di mandar petizioni alle Camere.

La Camera ha bensì diritto di pretendere che sia questa prescrizione statutaria accertata, ma non so se la Camera con un regolamento abbia diritto di dire che sia accertata più in un modo che in un altro.

Lo Statuto può essere solamente interpretato con una legge, per cui ove s'intendesse di voler restringere solo ad alcuni modi il mezzo di comprovare ciò che dallo Statuto è richiesto perchè ogni cittadino possa esercitare il diritto di petizione, allora bisogna astenersi dal fare un regolamento, e bisogna prendere l'iniziativa di una legge.

Ove la Camera lo voglia fare per regolamento, può con questo prescrivere a sè stessa delle norme, ma non può dire che fuori di quelle norme non potrà il cittadino valersi di